SLAINTE
AMICI TICINESI DEL SINGLE MALT SCOTCH WHISKY

Statuti

SLAINTE
Amici ticinesi del
Single Malt Scotch Whisky
c/o Ristorante Montalbano
CH-6854 San Pietro
Lowlands of Switzerland

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SLAINTE: AMICI TICINESI DEL SINGLE MALT SCOTCH WHISKY

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Sotto la denominazione Slainte, Amici Ticinesi del Single Malt Scotch Whisky, è costituita con sede a San Pietro di Stabio un'associazione apolitica e aconfessionale.

Art. 2
Lo scopo dell'Associazione è rinforzare i legami tra la Svizzera, in particolare il Ticino, e la Scozia con la promozione della conoscenza di prodotti e specialità gastronomiche scozzesi e svizzere ed in particolare i whisky di malto;
Sviluppare tra i suoi membri lo spirito d'amicizia, di aiuto reciproco e di comprensione;
Di ricercare e favorire legami d'amicizia e culturali tra Slainthe, amici ticinesi del single malt scotch whisky, con altre Confraternite simili in Svizzera ed all'estero.

Art. 3
L'Associazione risponde dei propri impegni unicamente con il patrimonio sociale. Resta esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci e dei membri del Comitato direttivo.

II. SOCI

Art. 4
Si diventa soci su accettazione espressa del consiglio direttivo e con il versamento della quota sociale annuale di fr. 30.00. Eventuali decisioni di non ammissione non devono essere motivate.

Art. 5
Tutti i soci hanno eguale diritto di voto all'Assemblea generale.

Art. 6
Il comportamento di ogni socio deve in ogni momento essere esemplare e non dare adito a critiche o scandali. Ciò presuppone dignità, lealtà e rispetto verso gli organi dell'Associazione e verso gli altri soci.

Art. 7
Qualsiasi socio può presentare in ogni tempo le dimissioni dall'Associazione senza preavviso.
Le dimissioni vanno inviate in forma scritta al Presidente del Comitato direttivo e verranno accettate a condizione che il richiedente sia in regola con gli impegni di natura contrattuale e finanziaria verso l'Associazione.

Art. 8
Un socio può essere escluso dall'Associazione su decisione del Consiglio Direttivo. La decisione di espulsione non é impugnabile.
Il socio escluso è tenuto nondimeno a regolare gli impegni di natura contrattuale e finanziaria verso l'Associazione.

Art. 9
Un socio può in particolare venir espulso dall'Associazione qualora con la sua condotta si sia reso indegno di appartenere all'Associazione stessa.
L'espulsione è pronunciata dal Comitato direttivo.

III. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10
Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea dei soci
b) il Comitato direttivo
d) l'Ufficio di revisione

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 11
L'Assemblea dei soci è l'organo supremo dell'Associazione e prende tutte le decisioni non espressamente riservate per statuti ad altri organi. In particolare esercita la sorveglianza sulla gestione degli altri organi con facoltà di revocare i membri degli stessi per gravi motivi.

L'Assemblea ordinaria è convocata a cura del Presidente del Comitato direttivo una volta all'anno, nel corso del 1° trimestre dell'anno successivo.

L'Assemblea delibera sulle trattande proposte dal Presidente del Comitato direttivo e, in ogni caso, sulle seguenti:

- approvazione del rapporto del Presidente
- approvazione dei conti e del rapporto annuale di gestione
- approvazione del programma annuale e del preventivo
- approvazione e modifiche degli statuti
- nomina del Comitato direttivo e, nel suo seno, del Presidente
- nomina dell'Ufficio di revisione.

Art. 12
L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata almeno quindici (15) giorni prima della data fissata per l'assemblea. La convocazione menzionerà le trattande all'ordine del giorno. Non potranno venir prese risoluzioni su trattande non debitamente preannunciate ad eccezione di quelle previste dall'art. 11.
Ogni socio avente diritto di voto può proporre al Presidente del Comitato direttivo, entro il 1°ottobre di

ogni anno, delle trattande affinché figurino all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria.

Art. 13
Il Comitato direttivo potrà convocare i soci in Assemblea straordinaria ogni qualvolta lo ritenesse opportuno, almeno dieci (10) giorni prima della data fissata per l'Assemblea, indicando le trattande all'ordine del giorno.
Il Presidente del Comitato direttivo provvederà alla convocazione dell'Assemblea, che dovrà tenersi nelle cinque (5) settimane dalla richiesta, con indicazione delle trattande all'ordine del giorno.

Art. 14
Le Assemblee generali (ordinarie e straordinarie) sono validamente costituite se presenti almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto.
In mancanza di tale maggioranza l'Assemblea è convocata nello stesso luogo e con il medesimo ordine del giorno trenta (30) minuti più tardi della prima e sarà validamente costituita, qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 15
I lavori assembleari sono diretti da un Presidente del giorno nominato fra i soci su proposta di qualsiasi socio.
Il Presidente del giorno dirige l'Assemblea assicurando l'ordinato e regolare andamento della discussione e delle votazioni. Egli è assistito dal segretariato che redige il verbale, e che funge da scrutatore.

Art. 16
Le votazioni avvengono di regola per alzata di mano.

Art. 17
Per le nomine alle cariche sociali è richiesta la maggioranza dei presenti con diritto di voto.
Per la modifica degli statuti è richiesta l'unanimità dei soci presenti all'assemblea.
Per lo scioglimento dell'associazione è richiesta la presenza all'assemblea di almeno i due terzi dei soci. La decisione verrà presa a maggioranza dei due terzi (2/3) dei votanti.
In caso di scioglimento, l'Assemblea dei soci deciderà circa la destinazione del patrimonio dell'Associazione, esclusa qualsiasi ripartizione tra i soci.

Tutte le altre deliberazioni assembleari vengono prese a semplice maggioranza.

Art. 18
L'Assemblea Generale terminerà con un brindisi a base di Single Malt.

IL COMITATO DIRETTIVO

Art. 19
Il Comitato direttivo è composto da un minimo di 2 membri, eletti tra i membri dell'associazione. Esso deve designare nel suo seno un vice-presidente.

Art. 20
Il Comitato direttivo viene nominato all'assemblea ordinaria per un periodo di cinque (5) anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Le vacanze che si verificassero durante il periodo di nomina verranno colmate nella successiva assemblea ordinaria o in un'assemblea straordinaria.
Il mandato dei membri eletti in seguito a vacanza scade alla fine del periodo di nomina per il quale è stato nominato il Comitato direttivo

Art. 21

Il Comitato direttivo ha i seguenti compiti:

- elabora gli obbiettivi dell'associazione
- amministra il patrimonio sociale, allestisce i preventivi ed i bilanci
- si occupa della gestione dell'Associazione
- rappresenta l'Associazione nei confronti di terzi, con firma congiunta a due del Presidente e del cassiere.

Le decisioni del Comitato Direttivo vengono prese all'unanimità.

Art. 22
Il Comitato direttivo può avvalersi di collaboratori esterni al fine di ottimalizzare i compiti affidatigli.
La loro attività e soggetta alla vigilanza del Comitato direttivo.

L'UFFICIO DI REVISIONE

Art. 23
L'Ufficio di revisione è composto da almeno un membro, non necessariamente socio.

L'Ufficio di revisione resta in carica cinque (5) anni ed è immediatamente rieleggibile. Non possono far parte dell'Ufficio di revisione i membri del Comitato direttivo.

IV. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24
Per tutto quanto non espressamente contemplato nei presenti statuti, fanno stato le disposizioni legali sulle Associazioni del Codice Civile Svizzero.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea costituente del 12 maggio 2006 ed entra immediatamente in vigore.